NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 26

Rivalutazione delle pensioni di riversibilit

Le pensioni di riversibilita', in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta. I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	IV — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-26-rivalutazione-delle-pensioni-di-riversibilit

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it